

**LEGGE REGIONALE VENETO 2
dicembre 2005, n.22.
Ulteriori disposizioni in materia di
approvazione di varianti per
strutture commerciali.**

in B.U.R.V. n. 115 del 6-12-2.005

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque fino all'approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l'attuazione dell'Art. 10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall'Art. 50, comma 6, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo Art. 50.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 2 dicembre 2005

GALAN

note

Id.1.379